



**COMUNE DI SCURELLE**

**(Provincia di Trento)**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI  
PRODOTTI FITOSANITARI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale nr, 12 dd. 13.07.2009

Il Segretario comunale

(Clementi dott. Ivano)

## **Articolo 1**

### ***Utilizzo dei prodotti fitosanitari***

1. Fermo restando il rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e provinciale, vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

## **Articolo 2**

### ***Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari***

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi lordando il suolo pubblico; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. I dispositivi "carica botte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con l'acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

## **Articolo 3**

### ***Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari***

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
  - 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m. 2,50;
  - 30 metri con sistema di allevamento oltre i m. 2,50 di altezza dal suolo.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 2, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:
  - La tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
  - La velocità e la direzione del vento;
  - La presenza di elevate temperature;
  - La presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.
5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che:
  - Le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali ugelli antideriva (a pre-camera o ad iniezione d'aria), sistemi a tunnel, a deflettori, o a collettori, per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrica solo dove è presente la vegetazione;
  - Le macchine irroratrici siano dotate di sistema di convogliamento a basso volume d'aria;
  - Siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.
6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d'aria previste dal precedente comma 4 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche da parte dei comuni territorialmente competenti.
7. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a) Di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b) Orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo o regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
  - c) Di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;

- d) Di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) Di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.

#### **Articolo 4**

##### ***Manutenzione delle attrezzature***

1. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
2. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

#### **Articolo 5**

##### **Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori**

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti seconda la normativa vigente e non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio.

#### **Articolo 6**

##### ***Sanzioni***

1. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento Comunale è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno contestate e verbalizzate dagli organi di Polizia Municipale ed il verbale avrà corso come ogni altra violazione di polizia urbana.

#### **Art 7**

##### ***Pagamento delle sanzioni amministrative***

1. Per il pagamento delle sanzioni si applica l'art.107 del T.U.LL. comunali e provinciali, approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 nonchè l'art.16 e segg. della legge 24.11.1981 n.689.

\*\*\*\*\*